

Spett.le Cooperativa
C.a Presidente e Direttore

Oggetto: Vitivinicolo – autorizzazione etichettatura transitoria, procedura arricchimento, previsioni vendemmia e Vademecum ICQRF campagna vitivinicola 2018/2019

Decreti di autorizzazione all'etichettatura transitoria

Si informa che, con l'allegato decreto n. 56999 del 2 agosto 2018, limitatamente alle produzioni derivanti dalla corrente campagna vendemmiale 2018/2019 e, se del caso, delle campagne vendemmiali precedenti, il termine per l'entrata in vigore del decreto di autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 23 dicembre 2015, in precedenza fissato al 1° agosto di ciascun anno, è stato posticipato al **15 novembre 2018**.

Procedura di autorizzazione della pratica dell'arricchimento

Si informa che, con l'adozione del regolamento di esecuzione 2018/1146 pubblicato in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 17 agosto 2018, sono stabilite le modalità di notifica cui sono tenuti gli Stati membri che decidono di autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del reg. UE n. 1308/2013.

Si ricorda, infatti, che, grazie alle modifiche introdotte con il cosiddetto *Regolamento Omnibus*, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono, per le regioni interessate ed a titolo di eccezione, innalzare ulteriormente dello 0,5 % il limite di cui al punto 2 (1,5 % vol per la zona viticola C), previa notifica alla Commissione.

In buona sostanza, le modifiche introdotte con il *Regolamento Omnibus* all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del reg. UE n. 1308/2013, in combinato disposto con il citato regolamento di esecuzione, hanno semplificato la procedura di autorizzazione della pratica dell'arricchimento, sostituendo la precedente autorizzazione comunitaria con un obbligo di notifica preventiva.

La notifica dovrà contenere la specifica delle percentuali di innalzamento dei predetti limiti, le regioni e le varietà interessate dalla decisione, nonché i dati e le prove a dimostrazione delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli subite nelle regioni interessate.

Si allega copia del regolamento di esecuzione 2018/1146, nonché un estratto dell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del reg. UE n. 1308/2013.

DATI - Previsioni vendemmiali

Trasmetto alcuni primi dati forniti da fonti autorevoli per iniziare a costruire un quadro della vendemmia 2018.

Innanzitutto, potete trovare in allegato le previsioni vendemmiali francesi (circa 46 milioni di ettolitri), mentre per la Spagna i colleghi delle cooperative spagnole ci comunicano una previsione tra i 42 ed i 43 milioni di ettolitri (23 milioni di ettolitri per la regione della Castilla La Mancha).

Allego, poi, i dati definitivi della produzione europea 2017 per Stato membro, con il dato utile della media quinquennale per Paese produttore.

In attesa di conoscere il dato sulle giacenze 2018, allego, sperando di fare cosa gradita, le giacenze 2017. Si tratta di un dato che avevo già trasmesso nei mesi scorsi, quindi non nuovo. Tuttavia, questi giorni potrebbe tornare utile avere sott'occhio anche questa informazione.

Infine, per quanto riguarda la situazione italiano allego gli ultimi dati ufficiali disponibili di *Ismea* (agosto 2018).

Vademecum ICQRF campagna vitivinicola 2018/2019

Si informa che l'Ispettorato centrale della tutela, della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha pubblicato il *Vademecum* per la campagna vitivinicola 2018-2019, che si allega.

In particolare, si evidenzia che l'Amministrazione ha inteso confermare (pag. 3) la deroga dall'obbligo di emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo per i **trasporti di uve dal vigneto ai locali di vinificazione**, già in precedenza esentato ai sensi dell'art. 25, lettera a), punti i) e ii), del regolamento CE n. 436/2009. Infatti, anche ai sensi della nuova disciplina – art. 9, par. 1, lettera a), del regolamento delegato UE 2018/273 – risulta che per il trasporto delle uve da

Marche

vino dal vigneto ai locali di vinificazione, anche nel caso di compravendita delle stesse, non è richiesto il documento di accompagnamento vitivinicolo, purché la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio nazionale.

Chiarimenti aggiuntivi in merito alla nuova disciplina sui documenti di accompagnamento

Si informa che, con la nota allegata n. 4410 del 7 agosto 2018, il Ministero, dando seguito a quanto già parzialmente anticipato con il *Vademecum per la campagna vitivinicola 2018-2019*, ha redatto un ulteriore ed importante chiarimento in materia di esenzioni dall'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.

Si ricorda, infatti, che la disciplina in materia di documenti di accompagnamento è stata oggetto di recente modifica, nel quadro della revisione del regolamento CE n. 436/2009. Più precisamente, le deroghe dall'obbligo di emissione del documento di accompagnamento, dapprima disciplinate dall'articolo 25 del reg. CE n. 436/2009, sono oggi normate dall'art. 9 del regolamento delegato UE 2018/273.

Nello specifico, la citata nota ministeriale chiarisce, anche a seguito di un intervento di Alleanza delle cooperative italiane agroalimentare, la portata dell'art. 9, par. 1, lettera a), che riprende la disciplina in precedenza contenuta all'art. 25, lettera a), punti i), ii) e iv), primo e secondo trattino. In buona sostanza, il Ministero ha chiarito che la nuova disciplina, pur con una diversa formulazione, conferma i tre casi di deroga già in precedenza previsti, ovvero:

- trasporto delle uve dal vigneto ai locali di vinificazione;
- trasporto di prodotti vitivinicoli tra i locali di una stessa impresa o tra i locali appartenenti ad un gruppo di produttori;
- trasporto di prodotti vitivinicoli nel quadro di lavorazioni per conto terzi.

Nei tre predetti casi e a condizione che:

- la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km;
- il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento;
- il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio nazionale;

l'operatore è esentato dall'obbligo di emissione del documento di accompagnamento di cui all'art. 8 del reg. delegato UE 2018/273.

Ancona, li 03.09.2018

FEDAGRI

Mauro Scattolini

